

*Anche il genitore disoccupato deve mantenere i figli*

Trib. Milano, sez. IX civ., 4 luglio 2013 (Pres. Rel. Dell'Arciprete)

**MANTENIMENTO DEI FIGLI – ESONERO – STATO DI DISOCCUPAZIONE – ESCLUSIONE**

*Il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli; ciò in quanto l'art. 148 c.c. valorizza la capacità di lavoro professionale del genitore e, quindi, non solo i redditi effettivi ma anche i redditi che il genitore ha la capacità di conseguire in futuro (Cass. civ., 14 luglio 2010 n. 16551); lo stato di disoccupazione, dunque, non esime dalla corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli non essendo, certo, sufficiente a tal fine allegare meramente uno stato di assenza di lavoro, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 27 Dicembre 2011 n. 28870)*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*



*Sentite le parti,*

*rilevato* che il ricorrente chiede l'eliminazione dell'assegno di mantenimento previsto per il figlio collocato presso la madre, a fronte del sopravvenuto licenziamento, o in subordine la riduzione ad euro 100,00 a fronte dell'opposizione del coniuge che, semmai, in via subordinata, accetta una riduzione sino ad euro 180,00;

*Premesso* che il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli; ciò in quanto l'art. 148 c.c. valorizza la capacità di lavoro professionale del genitore e, quindi, non solo i redditi effettivi ma anche i redditi che il genitore ha la capacità di conseguire in futuro (Cass. civ., 14 luglio 2010 n. 16551); lo stato di disoccupazione, dunque, non esime dalla corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli non essendo, certo, sufficiente a tal fine allegare meramente uno stato di assenza di lavoro, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel

mercato del lavoro (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 27 Dicembre 2011 n. 28870);

*ritenuto* che il .. non è più onerato del mantenimento di .X. essendosi questo trasferito dalla nonna materna;

*ritenuto* che comunque una disponibilità economica del .. si riveli dalle sue stesse dichiarazioni laddove ha riferito che ha provveduto sino ad ora a dare a ..X dalle 100 alle 150 euro mensili;

ritenuto, per tali motivi, equo rideterminare l'assegno fisso di mantenimento per Y in euro 200,00 fermo il riparto delle spese straordinarie al 50% per entrambi i figli

compensate le spese per la soluzione giudizialmente accolta,

**PER QUESTI MOTIVI**

*In parziale modifica delle condizioni di separazione del ... 2008, di cui al decreto di omologa del Tribunale di Milano del .. 2008, come modificato con decreto del Tribunale di Milano dell'1 luglio ..*

**RIDETERMINA** l'assegno di mantenimento a carico di ... ed in favore del figlio x, nella minor somma di Euro 200,00 mensili, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT; la modifica avrà decorrenza dal mese di luglio 2013.

**CONFERMA** nel resto per quanto di ragione

Compensa le spese di lite

Decreto esecutivo

SI COMUNICHI

Milano, lì 4 luglio 2013

Il Presidente